



PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 2010

INTRODUZIONE ALLE PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 2010

1. Scopo e compito della caccia

Con la caccia si vuole garantire la presenza d'effettivi di selvaggina sani, adattati alla situazione locale e strutturati in modo naturale. Effettivi con una consistenza numerica troppo alta sfruttano in modo eccessivo il loro abituale ambiente, mentre uno squilibrio in favore delle femmine e della selvaggina giovane porta a grosse concentrazioni, ad un'alta mortalità naturale e ad eccessivi danni. Per questi motivi gli effettivi di selvaggina possono e devono essere sfruttati in modo adeguato, mediante la caccia grigione basata sul sistema a licenza, come previsto dall'articolo riguardante lo scopo della legge cantonale sulla caccia. Nel contempo va tenuto in considerazione che le condizioni per la selvaggina nel nostro Cantone non sono dappertutto uguali e pertanto anche l'approccio alle possibili soluzioni deve essere adeguato.

2. Concetti d'intervento urgente relativi al soccorso alimentare per gli ungulati in difficoltà quale conseguenza dell'inverno 2008/09

Gli eventi legati allo straordinario inverno 2008/09 sono stati analizzati in modo approfondito. Le misure più importanti da intraprendere ed applicare per scongiurare il pericolo di una moria invernale rimangono la coerente messa in atto della pianificazione della caccia e la protezione delle aree di svernamento grazie a delle zone di quiete. Allo scopo di sdrammatizzare situazioni di grandi morie invernali in atto a causa di inverni particolarmente rigidi e ricchi di neve si è provveduto ad elaborare ed aggiungere ai concetti di cura della selvaggina un relativo complemento. I concetti d'intervento urgente sono stati elaborati in stretta collaborazione tra l'Ufficio per la caccia e la pesca, l'Ufficio forestale e l'organizzazione per la cura dell'associazione cantonale dei cacciatori (BKPJV). I concetti prevedono un catalogo delle singole misure da prendere, esattamente definite per quanto concerne la garanzia della tranquillità nei luoghi di svernamento, il taglio di alberi e arbusti e la distribuzione di fieno. Per principio la selvaggina deve poter rimanere nel luogo di svernamento scelto e non essere attirata nelle vicinanze degli insediamenti antropici con l'offerta di nutrimento.

3. L'effettivo del cervo viene regolato attraverso il prelievo di animali femmina

Nel cervo la messa in atto, rispettivamente raggiungere il piano di prelievo, è di fondamentale importanza. Una conseguente pressione venatoria sugli effettivi e un alto prelievo nella classe giovane è importante per ridurre rispettivamente evitare le perdite invernali. Pressappoco la metà degli abbattimenti di cervo avvengono nella zona d'influenza delle zone di protezione della selvaggina. Con la revisione delle zone di protezione, portata a termine a fine maggio, si tende ad ottimizzare il prelievo a settembre. Il piano di prelievo è indicativo per il prelievo minimo necessario a livello di regione. Per stabilizzare in senso sostenibile un effettivo è però necessario raggiungere la metà del piano con l'abbattimento di animali femmina. L'esperienza insegna che nella maggior parte delle regioni non è possibile regolare in modo sufficiente gli effettivi a settembre. Il risultato della caccia alta è infatti influenzato dalle condizioni atmosferiche e della vegetazione.

4. Modifiche all'attuale concetto camoscio

In diverse regioni del Cantone la consistenza numerica degli effettivi di camoscio è nettamente inferiore rispetto a 20 anni fa. Durante gli ultimi anni oltre ai conflitti provocati dal disturbo degli habitat, questa specie ha dovuto confrontarsi anche con malattie e con le rigide condizioni del penultimo inverno. Su larga scala ha imperversato la cheratocongiuntivite. Abbiamo potuto stabilire che le perdite subite in seguito alla cheratocongiuntivite intaccano maggiormente la sostanza di un effettivo rispetto per esempio ad una moria invernale. In seguito alla cheratocongiuntivite la perdita di femmine della classe media è nettamente maggiore. Per questo è indicata una strategia venatoria prudente. In particolare deve diminuire la pressione venatoria sulle femmine. Allo stesso modo è necessario rimanere fedeli al principio di capra prima del becco. Quale novità quest'anno nel contingente di tre capi è possibile abbattere una sola capra di camoscio. Inoltre in tutto il Cantone il periodo di caccia alla femmina del camoscio viene limitato a 13 giorni.

5. Confermati i buoni effettivi delle specie cacciabili a caccia bassa

Il rilevamento degli effettivi delle specie aperte alla caccia bassa mostra un quadro positivo. Sia nella lepre che nei tetraonidi si constatano effettivi buoni. Questo risultato è confermato anche dal giudizio peritale da parte degli organi di sorveglianza della caccia. I buoni effettivi permettono uno sfruttamento venatorio responsabile e sostenibile di queste specie. Quale novità la pernice bianca viene contingentata con un prelievo totale massimo di 10 capi. Allo scopo di ampliare le conoscenze di base per la pianificazione venatoria e essere in grado di gettare uno sguardo alla struttura genetica delle popolazioni anche quest'anno si raccoglieranno le ali o penne/piume delle pernici bianche abbattute.

6. Responsabilità – cacciare nel rispetto dell'etica venatoria

La caccia grigione esige molto dal cacciatore. Il periodo di caccia breve ed intensivo, le esigenti pretese venatorie e la forte concorrenza tra i cacciatori pretendono da ogni singolo un comportamento disciplinato e corretto. Un atteggiamento ed un esercizio della caccia conforme all'etica venatoria richiedono correttezza e lealtà nei confronti della selvaggina ma anche nei confronti degli altri cacciatori. Un comportamento eticamente corretto esige però anche una preparazione ottimale alla caccia, in modo particolare per quanto concerne l'intensiva osservazione, la valutazione del selvatico e il tiro. Per finire è con l'esercizio corretto della caccia da parte di ogni singolo cacciatore che si determina l'immagine della caccia agli occhi dell'opinione pubblica. In questo senso si fa appello a tutti i cacciatori di osservare e rispettare le regole sia scritte che meno per un esercizio della caccia rispettoso dell'etica venatoria.

7. Periodi di caccia 2011

Con il decreto delle prescrizioni per l'esercizio della caccia 2010 il Governo ha fissato in modo vincolante anche i periodi di caccia alta 2011.

La caccia alta 2011 si svolge nel seguente modo:

Prima fase: dal 3 settembre all'11 settembre 2011

Seconda fase: dal 19 al 30 settembre 2011

Il giorno della Festa Federale (18 settembre) viene a trovarsi nel periodo dell'interruzione.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 2010

In base agli articoli 19, 28 e 38
della legge cantonale sulla caccia
e all'articolo 20, cpv 2, lettera b della legge cantonale forestale,
emanate dal Governo il 22 giugno 2010

I. CACCIA ALTA

- Periodi di caccia** La caccia alta 2010 si svolge nel corso di due distinti blocchi, dal 1° al 12 settembre e dal 20 al 28 settembre. Dal 13 al 19 settembre (Festa Federale di preghiera) la caccia viene interrotta. Cervo, cinghiale, marmotta, volpe e tasso sono cacciabili durante tutto il periodo di caccia. La caccia al capriolo dura fino al 24 settembre. Le femmine di camoscio sono cacciabili dal 1° all'8 settembre e dal 20 al 24 settembre. I maschi di camoscio sono cacciabili dal 1° al 12 settembre e dal 20 al 24 settembre.
- Orari di tiro** Fino al 12 settembre è permesso sparare dalle ore 06.15 alle ore 20.30, a partire dal 20 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00.

A. Cervo

1. Cervi cacciabili
- a) principio Il cervo è cacciabile ad eccezione del fusone con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, del cervo con trofeo a corona su ambedue le aste della cerva allattante e del vitello.
- b) cervo a corona Il 9 e il 10 settembre è cacciabile anche il cervo a corona con corona su ambedue le aste. Durante queste due giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un solo cervo con trofeo a corona sia con corona su una o su ambedue le aste. Il 27 e il 28 settembre sono protetti tutti i cervi a corona, sia con corona solo su un'asta che con corona su ambedue le aste.
2. Valutazione della cacciabilità dei cervi maschi
- a) cervo a corona Un cervo a corona "regolare" è ritenuto tale quando, su ambedue le aste, si contano tre o più punte sopra il mediano. Un cervo a corona con corona su una sola asta è ritenuto tale, quando una delle aste porta tre o più punte sopra il mediano. Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più. Viene misurata la distanza più corta a partire dalla superficie del corno, alla base della punta, fino all'estremità della stessa.
- b) fusone Per verificare se nel fusone le aste superano o no le orecchie, si accosta il padiglione dell'orecchio alla rispettiva asta. Per la valutazione della cacciabilità del fusone fa stato l'asta più corta.

3. Uccisioni nelle zone di protezione In parte della bandita federale 400. Trescolmen la caccia al cervo viene lasciata libera o parzialmente libera.
- a) Nella parte qui sotto definita le cerva non allattanti, le sottili, i fusoni e i forcuti sono cacciabili durante tutto il periodo della caccia alta: Ri d'Anzon (855) – ponte Cet – sentiero per Pundelon – strada carrozzabile – sentiero Cac – Quadea – strada Valineu – Sei – strada forestale direzione sud – strada cantonale – Ri d'Anzon (punto di partenza).
- b) Nella parte qui sotto definita il cervo è cacciabile dal 1° al 12 settembre compreso, secondo prescrizioni per la caccia alta: Sei - strada per Pradiron (1529) – sentiero alpe Arbea (1823) – canale cianca del Bescin – Ursenich – strada per Andrana – Sei (punto di partenza).
4. Piano di prelievo Il piano di prelievo fissa il numero dei capi che sono da prelevare dall'effettivo per ogni regione del cervo. Nell'allestire il piano si mira ad un prelievo in eguale misura sia di femmine sia di maschi. Rilevante per l'adempimento del piano di prelievo è il numero delle femmine abbattute. Il piano di prelievo della singola regione è raggiunto, quando il numero delle femmine prelevate dall'effettivo raggiunge come minimo il 50% del piano quantitativo. Una regione per il cervo comprende uno o più areali di caccia. Le regioni per il cervo, i distretti di caccia e gli areali di caccia, così come il piano di prelievo sono descritti nell'appendice 1. Durante la caccia di tardo autunno, nelle grandi regioni per il cervo Surselva e Mittelbünden, i cacciatori sono legittimati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. Al momento dell'annuncio devono pertanto decidere in merito alla loro preferenza, Surselva – distretto di caccia I o Surselva – distretto di caccia II, rispettivamente Davos (senza Wiesen), Albulatal - Brienz/Obervaz oppure Surses.
5. Intervento venatorio particolare Nelle grandi regioni Surselva e Mittelbünden sono diversi i territori parziali dove sono previsti degli interventi venatori particolari. I contingenti di prelievo di femmine per questi territori sono fissati dal Governo.

B. Capriolo e camoscio

Capriolo

1. Caprioli cacciabili Sono cacciabili: il becco con trofeo palcuto o maggiore (sia con numero di punte pari che dispari) con un'altezza delle corna di almeno 16 cm, il forcuto e il fusone, ambedue con un'altezza delle corna inferiore a 16 cm e la capriola non allattante. I capretti sono protetti.
2. Valutazione della cacciabilità dei maschi L'altezza delle corna viene misurata dall'orlo inferiore della rosa, dalla parte esterna, in mezzo, in linea retta fino alla punta più alta. Per la valutazione della cacciabilità di forcuto e fusone fa stato l'asta più corta.
3. Caccia di tardo autunno Al termine della caccia alta per ogni regione viene stabilito il prelievo necessario al raggiungimento dell'obiettivo di regolazione e confrontato con l'abbattimento effettuato fino a quel momento. I capi mancanti saranno da abbattere nel corso della caccia speciale (vedi capitolo V A e C). Le regioni per il capriolo corrispondono a quelle per il cervo come descritte nell'appendice 1.

Camoscio

1. Camosci cacciabili Sono cacciabili: il camoscio maschio, la femmina non allattante e i giovani di un anno.
2. Valutazione della cacciabilità dei camosci Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. In merito al susseguirsi delle uccisioni vale: un camoscio ucciso per il quale il cacciatore richiede una perizia inerente la cacciabilità è ritenuto preda illecita fino alla definitiva decisione.
3. Obbligo di presentazione Tutte le femmine di camoscio abbattute sono da presentare, allo stato fresco, ai responsabili organi di sorveglianza. La camoscia viene controllata e contrassegnata.
4. Limite altimetrico Le prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al camoscio e il computo al contingente di tre capi o al contingente selettivo si basano e si differenziano secondo i seguenti limiti altimetrici (fa stato la carta topografica 1:25'000):

● **500 mslm**

Fläscherberg, definito secondo i seguenti confini: Confine di Stato Svizzera / Principato del Liechtenstein – strada cantonale (Balzers – St. Luzisteig – Fläsch – Ragazerbrücke) – confine cantonale Grigioni/San Gallo – punto di partenza.

- **1400 mslm**

Le seguenti parti dei distretti di caccia V e XI: Confine di Stato Svizzera / Principato del Liechtenstein – confine di Stato Svizzera / Austria – Schlappiner Joch – Schlappin – torrente Schlappin – torrente Landquart – torrente Stütz – Parsennfurgga (2435) – Seehorn (2282) – Chistenstein (2473.3) – Mattjisch Horn (2460.6) – Cunggel (2413) – Hochwang (2533) – Rothorn (2363) – Wannenspitz (1970) – Wannentobel – torrente Schrangga – torrente Landquart – Reno – Ragazerbrücke – strada cantonale (Ragazerbrücke – Fläsch – St. Luzisteig – Balzers) – punto di partenza.

Le seguenti parti dei distretti di caccia II, III, IV, VI e XII: Confluenza Reno posteriore / Reno anteriore – Reno posteriore – torrente Albula – torrente Julia – Aua da Nandro – Ava da Schmorras – forcola Saletscha – alpe Starlera – torrente Starlera – Reno di Avers – confine di Stato Svizzera/Italia – confine cantonale GR/TI – Rheinwaldhorn - Güferhorn - Chilchalhorn – Bärenhorn – Bärenlücke – torrente Tomül – Reno di Vals – Glenner – Reno anteriore – punto di partenza.

Tutto il distretto di caccia VIII-2 (Valposchiavo).

- **1600 mslm**

Distretti di caccia I, V, VIII-1 (Valle Bregaglia) e i territori dei distretti II, III, VI, XI e XII per i quali non fa stato il limite altimetrico di 1400 mslm così come il distretto di caccia X (senza il Comune di Ftan).

- **1800 mslm**

Distretti di caccia VII, IX e X (solo Comune di Ftan).

- **Confine del Parco Nazionale Svizzero**

Per parte dei distretti di caccia VII e IX, sul territorio dei Comuni di S-chanf e Zernez, tra l'Ova da Varusch, l'Inn, lo Spöl e il confine del Parco, il limite altimetrico è delimitato dal confine del Parco.

- **Confine per il Comune di Roveredo a sud della Moesa**

Strada per i monti Loga (TI) confine cantonale TI/GR – croce grande – Monte Laura – lungo la strada fino al bivio per Roggiasca - diga Roggiasca – sentiero per Mont di Lanés – p.to 1206 – limite altimetrico 1200 mslm – confine comunale Roveredo/Grono.

Distretti di caccia vedi appendice 1.

Contingenti

1. Contingente di tre capi

1° animale	2° animale	3° animale
------------	------------	------------

Nell'ambito del contingente di tre capi, comprendente il capriolo e il camoscio, ogni cacciatore può abbattere:

- **1 capriola non allattante**
- **1 capriolo maschio, camoscio maschio o camoscio maschio di 1¼ anni**

Nell'ambito del contingente di tre capi ogni cacciatore può abbattere solo:

- un capriolo maschio oppure
- un camoscio maschio di 2¼ anni o più vecchio oppure un camoscio maschio di 1¼ anni.

Il camoscio maschio può essere ucciso solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile (femmina di 1¼ anni o più vecchia) oppure dopo l'abbattimento di un camoscio maschio di 1¼ anni del peso inferiore a 14 kg, riconosciuto abbattimento selettivo da parte degli organi di sorveglianza della caccia. In caso contrario l'uccisione è ritenuta illecita.

Il becco di 1¼ anni può essere abbattuto anche quale primo capo. Al disopra del limite altimetrico fissato il becco di 1¼ anni con una lunghezza del corno superiore ai 15 cm è protetto.

Nell'ambito del contingente dei tre capi è possibile abbattere un solo camoscio di 1¼ anni (maschio o femmina).

- **1 camoscia non allattante o una femmina di 1¼ anni**

Sopra il limite altimetrico fissato, la femmina di 1¼ anni con una lunghezza del corno superiore a 13 cm è protetta. Sopra il limite altimetrico fissato, la femmina di 2¼ anni con una lunghezza del corno superiore a 17 cm è protetta.

Nell'ambito del contingente dei tre capi è possibile abbattere un solo camoscio di 1¼ anni (maschio o femmina).

2. Contingente di uccisioni selettive

1 uccisione selettiva di capriolo	1 uccisione selettiva di camoscio	1 camoscio di 1¼ anni, sotto la curva altimetrica fissata
-----------------------------------	-----------------------------------	---

Nell'ambito del contingente delle uccisioni selettive di capriolo e camoscio ogni cacciatore può abbattere:

● **1 uccisione selettiva di capriolo**

Previa la presentazione e la conferma scritta nella statistica ufficiale della selvaggina uccisa da parte di un organo di sorveglianza della caccia ogni cacciatore ha diritto ad un abbattimento selettivo, premesso l'adempimento di uno dei seguenti criteri:

- Capra di capriolo dell'età di 1¼ anni o più vecchia, non allattante, del peso inferiore ai 14 kg.
- Becco di capriolo, cacciabile in base alle vigenti prescrizioni, dell'età di 1¼ anni o più vecchio, del peso inferiore ai 14 kg, a condizione che nel contingente di tre capi del cacciatore non figurino già un becco di camoscio, un becco di camoscio di 1¼ anni o un becco di capriolo.

L'animale viene pesato in pelle, con la testa, sventrato correttamente.

● **1 uccisione selettiva di camoscio**

Previa la presentazione e la conferma scritta nella statistica ufficiale della selvaggina uccisa da parte di un organo di sorveglianza della caccia ogni cacciatore ha diritto ad un abbattimento selettivo, premesso l'adempimento di uno dei seguenti criteri:

- Capra o becco di 1¼ anni del peso inferiore ai 14 kg;
- Capra di 2¼ anni, non allattante del peso inferiore a 17 kg;
- Capra di 3¼ anni, non allattante del peso inferiore a 19 kg;
- Becco di 2¼ anni del peso inferiore ai 21 kg oppure becco di 3¼ anni o più vecchio del peso inferiore ai 23 kg, tuttavia solo dopo aver abbattuto una capra cacciabile e a condizione che nel contingente di tre capi del cacciatore non figurino già un becco di camoscio, un becco di camoscio di 1¼ anni o un becco di capriolo.

L'animale viene pesato in pelle, con la testa, sventrato correttamente.

Nell'ambito del contingente delle uccisioni selettive è possibile abbattere solo una femmina di camoscio.

● **1 camoscio di 1¼ anni, maschio o femmina al di sotto della curva altimetrica fissata**

Un camoscio di 1¼ anni, maschio o femmina, abbattuto al di sotto della curva altimetrica fissata, viene computato al contingente delle uccisioni selettive indipendentemente dalla lunghezza delle corna e dal peso.

Nell'ambito del contingente delle uccisioni selettive è possibile abbattere solo una femmina di camoscio.

C. Cinghiale

1. Cinghiali cacciabili Il cinghiale, ad eccezione della scrofa allattante, è cacciabile in tutto il Cantone.
2. Obbligo di presentazione, esame delle trichine Gli animali abbattuti sono da presentare, in pelle, agli organi di sorveglianza della caccia. La carne degli animali abbattuti è dichiarata commestibile solo a conoscenza dei risultati dell'esame delle trichine. L'esame è obbligatorio e i rispettivi costi sono a carico del cacciatore.
3. Divieto di foraggiamento È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per il cinghiale allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento.

D. Marmotta

1. Marmotte cacciabili e contingente Durante tutta la durata della caccia alta ogni cacciatore può abbattere 8 marmotte, senza limitazioni in merito ad età e sesso.
2. Permessi speciali Gli organi di sorveglianza della caccia possono rilasciare permessi speciali, oltre il contingente di 8 capi, per l'abbattimento di marmotte che causano danni nei prati.

E. Volpe e tasso

Cacciabilità Volpi e tassi sono cacciabili in tutto il Cantone.

II. CACCIA BASSA

1. Durata e orari di tiro La caccia bassa inizia il 1° ottobre e dura fino al 30 novembre compreso, con un'interruzione il giorno della festa grigione di ringraziamento per il raccolto (17 ottobre).
Fanno stato i seguenti orari di tiro:
Orario estivo:
1° - 16 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 19.30
18 - 30 ottobre dalle ore 07.15 alle ore 19.00
Orario invernale:
31 ottobre - 15 novembre dalle ore 06.45 alle ore 17.30
16 - 30 novembre dalle ore 07.00 alle ore 17.30
2. Selvaggina cacciabile Sono cacciabili: la lepre comune, la lepre variabile, la volpe, il tasso, la martora e la faina, il cane procione, l'orsetto lavatore, il fagiano di monte maschio, la pernice bianca, il colombaccio, il piccione domestico inselvaticato, il corvo imperiale, la cornacchia nera, la gazza, la ghiandaia, il cormorano, la folaga e il germano reale.

A. Lepre

Limitazioni del periodo di caccia e contingente

Non è permesso cacciare la lepre dal 21 al 30 novembre compreso. Ogni cacciatore può abbattere in totale 8 lepri ma al massimo due lepri nel corso della stessa giornata.

B. Caccia notturna ad ottobre

Disposizioni speciali e limitazioni locali

Durante il mese di ottobre la volpe, il tasso, la faina, la martora, l'orsetto lavatore e il cane procione sono cacciabili senza limitazione di tempo nei distretti di caccia I e II così come in parte dei distretti seguenti: III, XI e XII (Heinzenberg, Dreibündenstein, Herrschaft-Seewis, Vorderprättigau, Igis-Furna-Fideris, Untervaz e Felsberg). I distretti di caccia risp. le regioni di caccia corrispondono alla suddivisione pubblicata all'appendice 1.

C. Fagiano di monte maschio

Limitazioni di tempo
Contingente
Obbligo di presentazione

I fagiani di monte maschio sono cacciabili a partire dal 16 ottobre. Ogni cacciatore può abbattere 1 fagiano di monte. I fagiani di monte abbattuti sono da presentare, allo stato fresco, agli organi di sorveglianza della caccia allo scopo di un esame delle prede.

D. Pernice bianca

Limitazioni di tempo e contingente

La pernice bianca è cacciabile a partire dal 16 ottobre. Ogni cacciatore può abbattere al massimo 2 pernici bianche al giorno e per tutta la durata della caccia bassa al massimo 10 pernici bianche. Di ogni pernice bianca abbattuta è da consegnare un campione per l'analisi (ala, remiganti primarie o alcune penne e piume). Il materiale è da conservare, separatamente per ogni uccello, in sacchetti di plastica (congelare se ala completa) e da consegnare agli organi di sorveglianza della caccia entro **il 6 dicembre 2010**, assieme ad una scheda con i dati riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento.

E. Selvaggina acquatica

Contingente; caccia con il cane

Ogni cacciatore può abbattere al massimo 2 capi di selvaggina acquatica al giorno (cormorano, folaga, germano reale). Il contingente permesso con lo stesso cane da caccia è al massimo 4 capi al giorno. La caccia alla selvaggina acquatica può essere esercitata solo con un cane esaminato.

F. Ghiandaia

Contingente

Ogni cacciatore può abbattere al massimo 4 ghiandaie al giorno. I capi abbattuti sono da iscrivere immediatamente nella statistica della selvaggina uccisa.

III. CACCIA ALLO STAMBECCO

1. Durata e orari di tiro La caccia allo stambecco inizia il 4 ottobre e dura fino al 24 ottobre compreso con la sospensione il giorno della festa grigione di ringraziamento per il raccolto (17 ottobre). In singole colonie dove l'esercizio della caccia è organizzato in modo scaglionato oppure laddove si prevede un'interruzione temporanea la caccia dura fino al 31 ottobre compreso.

Fanno stato i seguenti orari di tiro:

Orario estivo:

4 - 16 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 19.30

18 - 30 ottobre dalle ore 07.15 alle ore 19.00

Orario invernale:

31 ottobre dalle ore 06.30 alle ore 18.00

- Cacciatori autorizzati Autorizzati a partecipare a questa caccia sono unicamente i cacciatori regolarmente annunciati, che quest'anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato la licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.

IV. CACCIA D'AGGUATO E CON LE TRAPPOLE

1. Durata e orari di tiro La caccia con le trappole inizia il 1° ottobre, quella d'agguato il 1° novembre e ambedue durano fino al 28 febbraio compreso, con le sospensioni per il giorno della festa grigione di ringraziamento per il raccolto (17 ottobre) e per il Natale (24 dicembre fino al 26 dicembre compreso). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.30 alle ore 06.30.
2. Cacciatori autorizzati, statistica della selvaggina uccisa Questa caccia può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per il 2010 e dai cacciatori che hanno acquistato la relativa patente. Il cacciatore è tenuto a portare con sé la valevole statistica della selvaggina uccisa di colore giallo.
3. Selvaggina cacciabile; limitazioni di tempo È permesso abbattere rispettivamente catturare: la volpe (fino al 28 febbraio), il tasso (fino al 15 gennaio), la martora e la faina (fino al 15 febbraio), il cane procione e l'orsetto lavatore (fino 28 febbraio).

4. Annuncio Cacciatori che intendono esercitare la caccia d'agguato e la caccia con le trappole devono annunciare in precedenza, al più tardi entro il 30 novembre, per iscritto, il luogo al competente guardiano della selvaggina o guardacaccia. Possono essere indicati al massimo tre luoghi. **L'annuncio è valido unicamente se il luogo è indicato in modo esatto (Comune e nome locale come pure numero dell'edificio o coordinate).** Per la caccia d'agguato e per la caccia con le trappole i luoghi d'appostamento non possono più essere cambiati. Gli organi di sorveglianza della caccia possono limitare nel tempo o vietare l'esercizio della caccia d'agguato all'interno di zone di quiete ufficialmente delimitate.
5. Disposizioni speciali La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altri edifici stabili (baracche di legno e simili). Per la caccia con le trappole è permessa unicamente la trappola a trabocchetto. La trappola a trabocchetto deve portare un contrassegno con il nome del cacciatore. Le trappole sono da controllare ogni mattina. La selvaggina rapace da pelo catturata può essere abbattuta servendosi di una pistola o della doppietta. Per la caccia d'agguato e con le trappole è permesso l'uso dei veicoli a motore e delle funivie.

V. CACCE SPECIALI PER LA REGOLAZIONE DEGLI EFFETTIVI DI CERVO E DI CAPRIOLO

A. Disposizioni comuni

1. Principio A conoscenza dei risultati della caccia alta il Dipartimento delle costruzioni, trasporti e foreste decide se sono da ordinare cacce speciali al cervo e al capriolo. La caccia di tardo autunno può essere esercitata anche nelle bandite federali limitatamente alla zona di protezione parziale e nelle zone di protezione cantonali. La decisione ed i piani di prelievo saranno pubblicati sul Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni.
2. Periodo e durata delle cacce Le cacce speciali al cervo e al capriolo hanno luogo nel periodo tra il 6 novembre e il 19 dicembre. All'interno di una regione l'inizio può avvenire in modo scaglionato nei diversi territori. La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Essa termina per il cervo rispettivamente per il capriolo con il raggiungimento del piano di prelievo. Se necessario la caccia può venire chiusa già dopo un solo giorno. L'inizio, eventuali interruzioni e la fine delle cacce è fissato dal Dipartimento delle costruzioni, trasporti e foreste.

3. Giorni di caccia e orari di tiro Le cacce si svolgono di volta in volta il mercoledì, il sabato e la domenica. Gli orari di tiro sono fissati nel seguente modo:
- a) 6 - 15 novembre: dalle ore 06.45 alle ore 14.00
 - b) 16 - 30 novembre: dalle ore 07.00 alle ore 14.00
 - c) 1 - 19 dicembre: dalle ore 07.15 alle ore 14.00
4. Diritto di partecipazione Possono partecipare i cacciatori che hanno ritirato la licenza di caccia alta 2010. Ai cacciatori che conoscono la zona ed esperti è data la preferenza.
- a) Premesse Il numero dei cacciatori autorizzati a partecipare è fissato in base al numero dei cervi e dei caprioli da prelevare e all'estensione del territorio di caccia.
- Se per una regione si annunciano troppi cacciatori che conoscono la zona ed esperti, è il sorteggio a decidere chi può partecipare. Cacciatori esclusi possono essere attribuiti, previo accordo, ad altre regioni.
- b) Annuncio I cacciatori interessati devono annunciarsi durante il periodo dal 10 agosto al 31 agosto. Ai cacciatori che ritirano la patente di caccia alta nel periodo tra il 1° e il 28 settembre è riservato il diritto di annunciarsi contemporaneamente anche per la caccia speciale. Nelle grandi regioni Surselva e Mittelbünden ogni cacciatore è legittimato a cacciare in una sola parte della regione.
- Uffici per l'annuncio sono i luoghi di rilascio delle licenze indicati dall'ufficio per la caccia e la pesca. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso i sopra citati uffici.
- I cacciatori indicano la regione dove intendono esercitare la caccia speciale e devono dare delle indicazioni sulle loro cognizioni del luogo.
- c) Decisione e permesso La decisione in merito allo svolgimento e alla partecipazione viene comunicata al cacciatore da parte dell'ufficio per la caccia e la pesca. Un cacciatore può esercitare la caccia unicamente in una regione. Riservate sono le misure particolari per raggiungere i piani di prelievo (vedi la seguente cifra V A 7).
- Il cacciatore legittimato a partecipare può acquistare la relativa licenza presso i luoghi di rilascio delle licenze indicati dall'ufficio per la caccia e la pesca.
5. Contingente Ogni cacciatore può abbattere al massimo, per giorno, 3 capi di selvaggina.
6. Presentazione, controllo, determinazione e conteggio della tassa d'abbattimento Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio, al termine della giornata di caccia, al competente guardiano della selvaggina o guardacaccia, il quale prende le misure e li pesa.
- Essi sono ceduti al cacciatore dopo che egli ha confermato con la propria firma di essere a conoscenza del peso da mettere in conto e perciò della tassa d'abbattimento da pagare. Il peso da mettere in conto è stabilito deducendo dal peso effettivo dell'animale 3 kg per il cervo e 1 kg per il capriolo. La tassa d'abbattimento è fatturata da parte dell'ufficio per la caccia e la pesca.

7. Misure particolari per raggiungere i piani di prelievo Se in una regione o parte di essa, la caccia speciale non viene esercitata o svolta in modo insufficiente anche gli organi di sorveglianza procederanno a degli abbattimenti. Se necessario, su disposizione del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste, si può ricorrere a cacciatori d'altre regioni.
8. Tassa base La tassa base per l'esercizio della caccia speciale ammonta, per tutte le regioni, indipendentemente dalle specie cacciabili a fr.100.--.
9. Disposizioni particolari Il martedì e il venerdì prima di una giornata di caccia, a partire dalle ore 13.30, il cacciatore può informarsi per **telefono, al numero 0900 820 844 (tedesco) risp. 0900 820 845 (italiano)** o via Internet (www.jagd-fischerei.gr.ch) in quali regioni si svolge la caccia speciale. In questi giorni, a partire dalle ore 18.00 è permesso mettersi in viaggio, equipaggiati, verso capanne e rifugi.
- Veicoli a motore possono essere usati per recarsi in territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro. L'esercizio della caccia speciale autorizza all'uso delle strade forestali in analogia all'uso forestale.
- Un cacciatore che fa uso del veicolo a motore per rientrare a casa o per il trasporto della preda, per quel giorno, se riprende la caccia, per quanto riguarda l'ulteriore uso dei veicoli a motore, deve attenersi alle vigenti prescrizioni in atto per la caccia alta.
- Animali abbattuti sono da iscrivere immediatamente nella statistica della selvaggina uccisa. Questa è da inviare, per raccomandata, al **più tardi entro 4 giorni dal termine della caccia nella rispettiva regione, all'ufficio dove è stata ritirata la licenza. Eccezione:** statistica della selvaggina uccisa di patenti acquistate presso il Museo della Natura dei Grigioni che va inviata all'Ufficio per la caccia e la pesca.
- Gli organi di sorveglianza provvedono ad avere a disposizione cani da traccia. I protocolli di ricerca devono essere consegnati entro 4 giorni dal termine della caccia speciale nella rispettiva regione al responsabile guardiano della selvaggina o guardacaccia.
- Per il resto valgono le stesse prescrizioni come per l'esercizio della caccia alta.

B. Cervo

1. Territorio di caccia Le cacce speciali si svolgono in quelle regioni dove il prelievo d'animali femmina necessario per la regolazione dell'effettivo non è stato raggiunto durante l'ordinaria caccia alta (vedi cifra I A 4).
2. Piano di prelievo Il piano di prelievo per la caccia speciale è fissato in modo da abbattere il numero mancante di femmine.
- Per stabilire il piano si calcola che il numero delle femmine mancanti corrisponde al 70% del prelievo necessario. Se eccezionalmente sono dati liberi alla caccia solo i vitelli si calcola con una percentuale del 50%.

3. Cervi cacciabili Durante la caccia speciale possono venire abbattuti:
- cervi ammalati o feriti;
 - cerve, sottili e vitelli;
 - il fusone con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi e il cervo con armatura a due palchi (forcuto).
- Dopo ogni uccisione di due vitelli, il cacciatore è legittimato all'abbattimento di un maschio conformemente alle prescrizioni vigenti durante gli ultimi due giorni di caccia alta.
- Se in una regione la differenza a raggiungere il piano di prelievo è minima è possibile limitare sia il contingente giornaliero del cacciatore che la lista degli animali cacciabili.
4. Tassa d'abbattimento La tassa d'abbattimento ammonta a:
- fr. 2.--/kg per i vitelli;
 - fr. 5.--/kg per animali di un anno o più vecchi con un peso fino a 65 kg;
 - fr. 6.--/kg per animali di un anno o più vecchi con un peso oltre i 65 kg;
- Per animali ammalati o feriti che sono inutilizzabili, non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.

C. Capriolo

1. Territorio di caccia La caccia speciale al capriolo è da svolgere in quelle regioni che non hanno raggiunto il piano di prelievo già al termine dell'ordinaria caccia alta.
2. Piani di prelievo I piani di prelievo per i singoli areali e le singole regioni sono determinati in base al prelievo della caccia alta. La percentuale composta di femmine e piccoli rispetto al prelievo totale deve ammontare, di regola, al 50-65%. La percentuale di capre e capretti richiesta aumenta, quando il numero dei becchi abbattuti si avvicina o supera il prelievo massimo registrato nel corso degli ultimi 10 anni. Nello stabilire il piano di prelievo si tiene conto della differente pressione venatoria esercitata sul maschio nelle diverse regioni.
3. Caprioli cacciabili Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:
- caprioli ammalati o feriti;
 - capriole, sottili e capretti.
- Ogni cacciatore può abbattere al massimo 1 capriola del peso maggiore a 14 kg oppure una sottile del peso maggiore a 14 kg.
- Se in una regione la differenza a raggiungere il piano di prelievo è minima è possibile limitare il contingente giornaliero del cacciatore.
4. Tassa d'abbattimento La tassa d'abbattimento ammonta a fr. 6.-/kg per animali di un anno o più vecchi. Per l'abbattimento dei capretti non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.
- Per animali ammalati o feriti che sono inutilizzabili non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.

D. Cinghiale

1. Territorio di caccia e cinghiali cacciabili Durante il periodo della caccia speciale il cinghiale è cacciabile ed utilizzabile conformemente alle prescrizioni della caccia alta (vedi cifra I C).
2. Diritto di caccia e presentazione Hanno diritto di caccia i possessori di una licenza per l'esercizio della caccia speciale.
Animali abbattuti sono da presentare immediatamente al termine della giornata di caccia, al responsabile guardiano della selvaggina o guardacaccia.
3. Tassa d'abbattimento La tassa d'abbattimento ammonta a fr. 2.--/kg per gli animali del peso superiore a 40 kg. Per animali del peso fino a 40 kg e animali ammalati o feriti che sono inutilizzabili non viene riscossa alcuna tassa d'abbattimento.

VI. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Documenti Durante l'esercizio della caccia il cacciatore è tenuto a portare sempre su di sé i seguenti documenti: libretto delle licenze, patente di caccia e statistica ufficiale della selvaggina uccisa.
2. Entrata in territorio di caccia:
 - a) Prima dell'inizio e dopo un'interruzione Nel giorno prima dell'apertura della caccia, nel giorno della Festa Federale di preghiera e della festa grigione di ringraziamento per il raccolto è permesso usare veicoli a motore per recarsi in territorio di caccia. Il veicolo deve essere riportato entro la sera stessa ad un parcheggio autorizzato. Sono riservate le disposizioni particolari per la caccia speciale (cifra V A 9).
In questi giorni, a partire dalle ore 18.00, ci si può mettere in viaggio, equipaggiati, verso capanne e rifugi.
 - b) Uso di mezzi pubblici Per recarsi in territorio di caccia sono permessi i seguenti mezzi pubblici, con corsa prevista da un orario: le ferrovie, le corse auto postali e bus così come le funivie di Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.
 - c) Disposizioni speciali per l'uso di veicoli a motore Prima di una giornata in cui l'esercizio della caccia è vietato e alla fine della caccia alta e bassa è possibile, al termine dell'orario di tiro, far uso dei veicoli a motore per far ritorno a casa.
Veicoli alimentati a batteria come per esempio le bici elettriche ecc. sono ritenute veicoli a motore.
All'interno di insediamenti "dispersi", segnalati da un cartello di località blu/bianco o nero/bianco, si possono parcheggiare veicoli a motore nel nucleo degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente da parte degli organi di sorveglianza della caccia (tavola con scritta "cacciatori").

Sono esclusi dal divieto di parcheggio: Passo del Lucomagno (galleria di protezione valanghe); Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Suraua (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Safien-Camana, bir Saga (p.to 1643); Safien-Egschi (Tälibach); Safien Neukirch (Treuschbach); Safien-Acla; Ausserglas; Sils i.D. (vecchia stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Avers-Juppa (parcheggio ponylift); San Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheggio presso lo svincolo A13 Mesocco sud); Sorte; Dischma (Cava Chintsch Hus); Jenisberg; Mutten-Stafel parcheggio cacciatori (all'interno delle tavole "parcheggio cacciatori"); Solis (parcheggio stazione); Marmorera-Dorf (fermata auto postale); La Rösa; Sfazù; S-charl; Sent (Kurhaus Val Sinestra); Fimbetal (presso il confine di Stato); Pfandshof; Vinadi; Tschlin (poligono Sclamischot); Ftan (Kurhaus Nairs); Ascharina, (parcheggio locanda Bellawiese); Pany (stazione di valle Skilift); Fideris (Strahlegg); Coira (protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheggio magazzini comunali); Mastrils (Saga).

- d) Trasporto di ungulati nei giorni senza caccia Il trasporto di un ungulato abbattuto durante una giornata in cui la caccia è chiusa deve essere annunciato ad un organo di sorveglianza della caccia.
- e) Custodia delle armi da caccia Non appena la cacciatrice/il cacciatore lascia il territorio di caccia è tenuto a portare con sé l'arma da caccia. Fuori del tempo di caccia è vietato custodire armi da caccia e trappole in territorio da caccia.
- f) Campeggi Montare delle tende o teloni e l'uso di camper, roulotte e simili per passare la notte durante la caccia è permesso unicamente nei campeggi autorizzati.
Accorgimenti strutturali (costruzioni) allo scopo di allestire possibilità di dormire e depositi di scorte e simili sono vietati.
- g) Entrata in territorio di caccia presso l'area militare a Hinterrhein Chi accede al territorio di caccia all'interno dell'area militare a Hinterrhein è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri (Info: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata del poligono/guardie di tiro così come il servizio informazioni telefonico 081 660 11 11).
3. Controllo degli abbattimenti La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente va iscritta, con una penna a sfera, nella statistica ufficiale della selvaggina uccisa, immediatamente dopo l'abbattimento. Gli uccelli possono essere registrati al termine della giornata di caccia premesso che il numero d'uccisione per quella specie non è limitato.
Prima di consegnare la statistica della selvaggina uccisa il cacciatore deve confermare, con la propria firma, l'esattezza delle indicazioni fatte.

4. Prede illecite La selvaggina uccisa illecitamente grava sul contingente del cacciatore. L'animale senza testa (cinghiale con testa), deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo fissato. Il corrispondente importo è fatturato al cacciatore da parte dell'ufficio per la caccia e la pesca.
5. Perizie Nel momento in cui la decisione di un organo di sorveglianza della caccia in merito alla cacciabilità di un capo di selvaggina è contestata, e il cacciatore ne faccia esplicita richiesta scritta, l'ufficio per la caccia e la pesca è tenuto a disporre una perizia esterna.
6. Multe disciplinari Le trasgressioni elencate all'appendice 2 possono essere perseguite con delle multe disciplinari. La procedura si rifà alle normative relative alla riscossione di multe disciplinari nell'ambito delle trasgressioni alla legislazione venatoria.
7. Prezzi della selvaggina Per la selvaggina abbattuta illecitamente e per stabilire il valore da risarcire valgono i seguenti prezzi:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a) cervo | fr. 9.50 / kg |
| b) capriolo | fr. 12.-- / kg |
| c) camoscio | fr. 8.-- / kg |
| d) stambecco | fr. 9.-- / kg |
| e) cinghiale | fr. 8.-- / kg |
| f) marmotta oltre i 3 kg | fr. 20.-- al capo |
| marmotta meno di 3 kg | fr. 10.-- al capo |
8. Esame del bottino
- a) Principio Cervi, caprioli e camosci sono controllati ed esaminati al fine di stabilire il loro stato. Le prede sono da presentare agli organi di sorveglianza della caccia.
- b) Durante la caccia alta Gli animali uccisi possono essere presentati durante la caccia alta. In seguito i trofei e le mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.
- c) Dopo la caccia alta Dopo la caccia alta sono da consegnare le mandibole complete di cervo/a, capriolo/a e camoscio/a così come il trofeo di capriolo e di camoscio, preparati e ben puliti, nel periodo dal **22 al 30 ottobre 2010** al guardiano della selvaggina o guardacaccia competente per il luogo di abbattimento.
- Durante questo periodo l'ufficio per la caccia e la pesca organizza dei posti di accettazione regionali. Luogo ed orario sono pubblicati all'appendice delle prescrizioni.
- In caso di impedimento il materiale da esaminare deve venire inviato, per pacco iscritto, **al più tardi entro il 30 ottobre 2010**, al guardiano della selvaggina o guardacaccia competente per il luogo di abbattimento.
- d) Etichetta Per le informazioni richieste, da allegare a mandibole e trofei, sono da usare le etichette allegate alle prescrizioni per l'esercizio della caccia. Queste sono da compilare in modo veritiero e completo.

9. Consegna delle statistiche della selvaggina uccisa
 Le statistiche della selvaggina uccisa della caccia alta e bassa sono da inviare (per raccomandata), entro il **4 ottobre 2010 (caccia alta)** risp. il **6 dicembre 2010 (caccia bassa)**, all'ufficio dove si ha ritirato la licenza di caccia. **Eccezione:** statistica della selvaggina uccisa di patenti acquistate presso il Museo della Natura dei Grigioni che va inviata all'Ufficio per la caccia e la pesca.
 Le statistiche per la caccia d'agguato e con le trappole sono da inviare (per raccomandata), entro il **7 marzo 2011** a quel guardiano della selvaggina o guardacaccia presso il quale ci si è annunciati per la caccia.
10. Consegna dei protocolli di ricerca
 I protocolli di ricerca sono da consegnare entro 7 giorni dal termine della rispettiva caccia al guardiano della selvaggina o guardacaccia competente.
11. Animali marcati
 Cervi (maschi e femmine) con il collare e camosci (maschi e femmine) con marche auricolari sono protetti.
 Chi trova o osserva selvaggina marcata con il collare, marche auricolari o anello deve fare annuncio agli organi di sorveglianza della caccia. Per la consegna del contrassegno, unitamente alla mandibola si riceve un premio di fr. 20.--.
12. Malattie
 Selvaggina perita, ammalata o con comportamento anomalo va annunciata al più presto agli organi di sorveglianza.
13. Abbattimento di animali che arrecano danno
 Per l'abbattimento di animali che arrecano danno è possibile prendere in considerazione i cacciatori. Le rispettive autorizzazioni sono accordate dall'ufficio per la caccia e la pesca.
14. Apparecchi ricetrasmittenti, cellulari
 L'uso di apparecchi ricetrasmittenti e cellulari allo scopo di caccia è vietato.
 L'uso di apparecchi ricetrasmittenti e cellulari per scopi privati è permesso.
15. Munizione
 Il portare e l'uso di cartucce a pallottola per armi ad anima liscia è vietato.
16. Controllo delle armi
 Il controllo delle armi è eseguito dai guardiani della selvaggina o guardacaccia competenti, previo annuncio telefonico. Gli organi di sorveglianza competenti per il controllo delle armi sono elencati all'appendice delle pubblicazione delle prescrizioni.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

1. Disposizioni penali
 Le trasgressioni alle presenti disposizioni saranno punite ai sensi degli articoli 47 sgg della legge cantonale sulla caccia.
2. Abrogazione
 Le prescrizioni per l'esercizio della caccia del 23 giugno 2009 vengono abrogate.
3. Entrata in vigore
 Le presenti prescrizioni entrano in vigore il 1° agosto 2010.

APPENDICI

Appendice 1: Regioni per il cervo e per il capriolo, distretti di caccia, areali di caccia e piano di prelievo per il cervo 2010 (vedi allegati)

Appendice 2: Elenco delle multe disciplinari